

ELEZIONI RSU

14, 15 e 16 aprile 2025



Vademecum per commissioni elettorali



INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
TEMPISTICHE	3
BREVIARIO	4
Prima delle operazioni di voto	4
Durante le operazioni di voto	5
Dopo le operazioni di voto	5
ESTRATTO DALLA NORMATIVA	7
Commissione elettorale	7
Commissione elettorale: composizione e costituzione	7
Compiti della Commissione elettorale	8
Modalità della votazione	11
Composizione della sezione elettorale	11
Scrutatori	11
Attrezzatura della sezione elettorale	12
Schede elettorali	12
Preferenze	12
Riconoscimento degli elettori	13
Certificazione della votazione	13
Quoziente necessario per la validità delle elezioni	13
Verbale elettorale della singola sezione	14
Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU	14
Procedimento per l'attribuzione dei seggi	15
A. Calcolo del quorum	15
B. Ripartizione dei seggi alle liste	16
C. Attribuzione dei seggi ai candidati	16
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	17
Documentazione da consegnare all'Amministrazione	18
MODULISTICA	20
Verbale 1 - Costituzione della commissione e decisioni preliminari	20
Verbale 2 - Verifica di liste e candidature	22
Checklist elementi da controllare per la correttezza della presentazione della lista	24
Verbale 3 - Esame dei ricorsi e definizione scheda elettorale	25
Modello scheda elettorale	26
Verbale 4 Elezioni RSU - MODELLO 4 - Editabile	28
Verbale 4 Elezioni RSU - MODELLO 4 originale	29
Verbale 5 finale delle elezioni RSU - MODELLO 3 - Editabile	30
Verbale 5 finale delle elezioni RSU - MODELLO 3 originale	31
Verbale 6 - Conclusione	32

RIFERIMENTI NORMATIVI

1	ACQ RSU 12 aprile 2022	Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
2	ARAN protocollo 20 novembre 2024	Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti
3	ARAN Circolare 1 16 gennaio 2025	Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni

TEMPISTICHE

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14 del 17 aprile 2025	scrutinio
17 – 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

BREVIARIO

Vengono qui riassunti in modo sintetico le principali azioni che la Commissione elettorale deve effettuare. Nella sezione “estratto dalla normativa” si potranno trovare i riferimenti completi.

Prima delle operazioni di voto

- ☐ I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste.
- ☐ La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.
- ☐ Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano **meno di tre**, l'Amministrazione, nel caso delle Istituzioni Scolastiche il Dirigente, tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro **7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo**.
- ☐ Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale
- ☐ Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione
- ☐ Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori;
- ☐ Riceve le ulteriori liste elettorali;
- ☐ Verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità.
- ☐ Esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature.
- ☐ Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
- ☐ Porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero **entro il 3 aprile 2025**);
- ☐ Definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- ☐ Predispone il “modello” della scheda elettorale;
- ☐ Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ☐ Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- ☐ Nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa;
- ☐ Nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati;
- ☐ ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio;

- ☐ La sezione deve poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto;
- ☐ La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Durante le operazioni di voto

- ☐ All'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti;
- ☐ Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- ☐ Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- ☐ Compila i verbali delle operazioni elettorali;
- ☐ L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata;
- ☐ L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista;
- ☐ Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda;
- ☐ Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza;
- ☐ Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale;
- ☐ Per la certificazione della votazione a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto;
- ☐ Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Dopo le operazioni di voto

- ☐ La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) SOLO DOPO avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.
- ☐ Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022
- ☐ Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare l'esattezza e la congruità dei dati;
- ☐ Nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- ☐ Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili
- ☐ I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale;

- ☐ Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti;
- ☐ La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali;
- ☐ La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione;
- ☐ Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N;
- ☐ All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale;
- ☐ Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU;
- ☐ La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi

ESTRATTO DALLA NORMATIVA

Per dare modo alle Commissioni elettorali di approfondire ulteriormente la materia delle elezioni della RSU riportiamo di seguito un estratto dalla normativa di riferimento, riprendendo i documenti principali e recenti emanati dall'ARAN. Per ogni sezione viene riportato nel piè di pagina il riferimento al capitolo o all'articolo corrispondente del documento ARAN.

Commissione elettorale ¹

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine **ogni organizzazione sindacale** di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) **presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.**
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Commissione elettorale: composizione e costituzione²

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione

¹ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 19

² ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 8

elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare. In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata). Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (es. ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile), il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa. Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale). L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali. **La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.** Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto. A decorrere dal 6 febbraio 2025, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista. **Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale.** Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (n.d.r. 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. **Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.** Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

Compiti della Commissione elettorale³

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le

³ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 9

lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento. Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

1. **nella prima seduta plenaria elegge il presidente** e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, **definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione**, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2. **acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori** (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
3. riceve le ulteriori liste elettorali;
4. **verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità**. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
5. **esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature**. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente informali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;
6. conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
7. **porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni** (ovvero entro il 3 aprile 2025);

8. **definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni** (vale a dire la/le sezioni) e **procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione**, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo restando che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
9. **predispone il "modello" della scheda elettorale** e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10. **distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;**
11. **predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;**
12. **nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa.** Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
13. **nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.** Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
14. fermo restando che **all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti**, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
 - a. attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
 - b. al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
 - c. garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.
15. **organizza e gestisce le operazioni di scrutinio** avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni

di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;

16. **raccolge i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;**
17. **compila i verbali delle operazioni elettorali**, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub § 15).

Modalità della votazione⁴

1. **Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata**, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Composizione della sezione elettorale⁵

1. La **sezione è composta da almeno due scrutatori** di cui all'art. 23 (Scrutatori) **e da un presidente**, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

Scrutatori⁶

1. E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.

⁴ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 21

⁵ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 22

⁶ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 23

4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Attrezzatura della sezione elettorale⁷

1. A cura della Commissione elettorale **ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale**, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'**elenco completo degli elettori aventi diritto** al voto presso di esso di cui all'art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).

Schede elettorali⁸

1. **La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.**

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Preferenze⁹

1. **L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.** In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda

⁷ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 24

⁸ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 25

⁹ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 26

elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. **L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista**, anche se non sia stato espresso il voto della lista. **Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.**

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Riconoscimento degli elettori¹⁰

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Certificazione della votazione¹¹

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Quoziente necessario per la validità delle elezioni¹²

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale. **Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto** (elettorato attivo).

Esempio:

- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;
- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) SOLO DOPO avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. In tali casi non è

¹⁰ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 27

¹¹ ACQ RSU 12 aprile 2022 - articolo 28

¹² ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 12

ammessa la presentazione di nuove liste. Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura deve essere riattivata ex novo e conclusa nei successivi 90 giorni.

Verbale elettorale della singola sezione¹³

Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validità delle elezioni è stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovrà compilare il verbale di sezione. **Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022.** Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati. Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare l'esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).

Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU¹⁴

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU. La regola generale è contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere così composta:

- A. **nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;**

¹³ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 13

¹⁴ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 14

- B. nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- C. nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto Istruzione e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante. Diversamente, nei comparti Funzioni Locali, Sanità e Funzioni Centrali per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024:

- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Centrali del 16 novembre 2023. 17
- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali del 6 maggio 2024;
- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Sanità del 26 settembre 2024;

Procedimento per l'attribuzione dei seggi¹⁵

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14). Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: "alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che "il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti". In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10). Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi: A. calcolo del quorum; B. ripartizione dei seggi alle liste; C. attribuzione dei seggi ai candidati. In dettaglio:

A. Calcolo del quorum

Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili

Esempio: Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum: $\text{voti validi (n. 118)} \div \text{numero dei seggi da ripartire (n. 3)} = 118 : 3 = 39,333$

Il QUORUM è pari a 39,333. La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

¹⁵ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 15

B. Ripartizione dei seggi alle liste

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale. In particolare:

- A. si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- B. si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- C. si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per “resto” il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 5
totale voti validi 118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio resto 0,398
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio resto 0,169
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi resto 0,305
lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi resto 0,127
totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi
lista 2 1 seggio
lista 3 0 seggi
lista 4 0 seggi

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze). In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi. A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

C. Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista

ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022), fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N., le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti¹⁶

Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la validità delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la Commissione procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale. Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della Commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati. Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una sezione iniziale che riporta i dati identificativi dell'Amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni: -
- una "Parte prima" nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (confronta § 14).

In particolare:

- se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne "Totale" e "Totale generale" e "% validità delle elezioni", contrassegnate con un asterisco;
- se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne "Sezione" (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "Totale" e "Totale generale", e calcolando la "% validità delle elezioni". Laddove siano presenti più di 4 sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- nella "Parte seconda" vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (sommando i risultati 20 riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;

¹⁶ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 16

- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti. Decorso i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il verbale finale diviene definitivo. **Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..** Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro due giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla Commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (cfr. § 6) nel collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N.. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

Documentazione da consegnare all'Amministrazione¹⁷

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU. **La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.**

¹⁷ ARAN Circolare 1 - 16 gennaio 2025 - paragrafo 17

Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

MODULISTICA

Verbale 1 - Costituzione della commissione e decisioni preliminari

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali _____ dell'istituzione scolastica _____ sono presenti:

	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	

che costituiscono la commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'art.19 dell'accordo del 12 aprile 2022 che, in aggiunta ai precedenti, sono designati i seguenti componenti per la commissione:

	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	

La commissione elegge a voto segreto/palese come presidente il sig./la sig.ra _____
Il presidente designa il/la sig./ra a segretario _____

Determinazioni iniziali

La commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal dirigente, delibera quindi che

il numero dei componenti della da eleggere RSU è pari a	
il numero massimo di candidati per lista è ¹⁸	
il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è ¹⁹	

Modalità della votazione

La commissione, dopo attenta analisi del contesto decide che le votazioni si svolgeranno nei giorni 14-15-16 Aprile secondo i seguenti orari:
dalle ore alle ore del/i giorno/i

¹⁸ Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere > esempio: se RSU ha 3 componenti la lista può avere al massimo 4 candidati

¹⁹ nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti

ovvero dalle ore alle ore del giorno

Costituzione sezioni

La commissione, delibera di istituire una/più sezione/i di votazione, con l'intento di evitare eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto decide che le votazioni si svolgeranno

la/le sezione/i sono/è costituita/e nelle/a seguenti/e sedi/e dell'istituzione scolastica

1. _____
2. _____

La commissione, ricevute le designazioni dei sindacati, decide la composizione dei seggi:

Sezione	Sede	Presidente	Scrutatore	Scrutatore

La commissione decide di riunirsi il giorno _____ alle ore _____ oppure su convocazione del presidente.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

Presidente	Segretario	Membro commissione
_____	_____	_____

Verbale 2 - Verifica di liste e candidature

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali _____ dell'istituzione scolastica
_____ sono presenti:

	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida la seduta.

I presenti, prendono atto di essere rappresentanti dei Soggetti che possono presentare le liste elettorali come descritti all'articolo 17 dell'ACQ RSU del 12 aprile 2022.

La commissione prende atto che sono state presentate le seguenti liste (in ordine di presentazione):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

La commissione procede all'analisi della documentazione per la presentazione delle liste facendo riferimento agli articoli 17 e 18 del ACQ RSU del 12 aprile 2022 dell'ARAN.

La commissione, decide che:

- le delibere della commissione in materia di ammissione di liste sono notificate attraverso i rappresentanti delle liste e sono affisse il ;
- contro di esse il presentatore può fare ricorso entro 5 giorni;
- che la commissione decida entro 48 ore.

La commissione passa all'esame delle liste e fa le seguenti rilevazioni:

1. Le seguenti liste, risultate regolari, sono ammesse:

.....
.....

2. Le seguenti liste sono sospese, perché irregolari per i motivi elencati:

.....
.....

I rappresentanti sono invitati a regolarizzare la presentazione entro giorni dalla notifica. Trascorsi senza riscontri, la lista sarà considerata non ammessa senza ulteriore decisione della commissione.

3. Le seguenti liste non sono ammesse per i seguenti motivi:

.....
.....

Le decisioni sono notificate ai presentatori per il tramite dei rappresentanti presenti in commissione identificati dalle organizzazioni sindacali, oppure, in mancanza di un membro in commissione identificato, direttamente al presentatore di lista o all'organizzazione sindacale.

La commissione decide di riunirsi il giorno alle ore oppure su convocazione del presidente Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

Presidente	Segretario	Membro commissione
_____	_____	_____

Checklist elementi da controllare per la correttezza della presentazione della lista²⁰

- ☐ Controllare che tra i candidati non ci siano coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
- ☐ Controllare che ciascun candidato sia presente in una sola lista. *Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.*
- ☐ Controllare che il numero dei candidati per ciascuna lista non superi di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
- ☐ Controllare il modulo di sottoscrizione lista da parte dei lavoratori ed il numero minimo di firme necessario per la validità della lista, come determinato nel primo verbale della Commissione elettorale sulla base del numero dei dipendenti dell'Istituzione Scolastica. La lista deve essere sottoscritta dai soli lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU.
- ☐ Controllare che ogni lavoratore **abbia firmato per una sola lista**, a pena di nullità della firma apposta. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
- ☐ Controllare che sia allegata alla lista, la delega dell'organizzazione sindacale nel caso in cui il presentatore di lista sia un dipendente dell'Istituzione scolastica.
- ☐ Controllare che la firma del presentatore della lista sia stata autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori sui modelli.
- ☐ Controllare l'orario e data di presentazione della lista considerando che *“L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata”*
- ☐ Controllare che ci sia la seguente modulistica debitamente compilata:
 - ☐ modulo di accettazione di candidatura
 - ☐ copia documento di riconoscimento valido del candidato
 - ☐ modulo presentazione di lista

²⁰ checklist elaborata sulla base dell'articolo 18 dell'ACQ RSU del 12 aprile 2022 dell'ARAN. In corsivo le parti riprese interamente dall'accordo.

Verbale 3 - Esame dei ricorsi e definizione scheda elettorale

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali _____ dell'istituzione scolastica
_____ sono presenti:

	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	

La commissione esamina il ricorso presentato da _____
presentatore della lista _____ contro la decisione della
commissione.

Elementi di fatto:

Elementi di diritto:

La commissione decide

Hanno votato a favore, contro, si sono astenuti

Copia del verbale è notificata entro giorni al presentatore della lista per il tramite del
rappresentante della lista in commissione.

Pertanto la commissione, verificate le liste, decisi i ricorsi, decide che in definitiva le liste ammesse
sono:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Sulla base di quanto deciso elabora la scheda elettorale considerando quanto descritto all'articolo 25
(Schede elettorali) dell'ACQ RSU del 12 aprile 2022 dell'ARAN.

Presidente	Segretario	Membro commissione
_____	_____	_____

Modello scheda elettorale²¹

fronte

Elezione della RSU

Si vota il 14,15 e 16 aprile 2025

dalle ore XX alle ore XX

Seggio XX/Unico presso XXX sede XX

²¹ Le liste devono essere inserite in ordine di arrivo. Utilizzare i loghi forniti dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista

retro

LISTA N. 1		☐ cognome nome ☐ cognome nome
LISTA N. 2	LOGO	☐ cognome nome ☐ cognome nome
LISTA N. 3	LOGO	☐ cognome nome ☐ cognome nome
LISTA N. 4	LOGO	☐ cognome nome ☐ cognome nome
LISTA N. 5	LOGO	☐ cognome nome ☐ cognome nome

Verbale 4 Elezioni RSU²² - MODELLO 4 - Editabile

Verbale delle elezioni RSU della sezione elettorale _____ del collegio _____

Amministrazione/Collegio _____

Nome sezione elettorale _____

Indirizzo _____

Comune _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____

Data elezioni _____

	Sezione		TOTALE GENERALE (M+F)
	MASCHI	FEMMINE	
AVENTI DIRITTO AL VOTO			
VOTANTI			
SCHEDE VALIDE			
SCHEDE NULLE			
SCHEDE BIANCHE			
SCHEDE SCRUTINATE			

	NOME LISTA 1 _____	NOME LISTA 2 _____	NOME LISTA 3 _____
VOTI OTTENUTI			
	NOME LISTA 4 _____	NOME LISTA 5 _____	NOME LISTA 6 _____
VOTI OTTENUTI			

PRESIDENTE DEL PRESIDENTE SEZIONE _____

FIRME DEGLI SCRUTATORI _____

²² Modello 4 - ACQ RSU 12 aprile 2022

Verbale 4 Elezioni RSU²³ - MODELLO 4 originale

MODELLO 4																																																												
VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE DEL COLLEGIO																																																												
AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO																																																												
NOME SEZIONE ELETTORALE																																																												
INDIRIZZO																																																												
COMUNE PROVINCIA REGIONE																																																												
DATA ELEZIONI																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="width: 15%;">SEZIONE</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">TOTALE GENERALE (M+F)</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">MASCHI</th> <th style="width: 5%;">FEMMINE</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">AVENTI DIRITTO AL VOTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VOTANTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SCHEDE VALIDE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SCHEDE NULLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SCHEDE BIANCHE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SCHEDE SCRUTINATE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>								SEZIONE		TOTALE GENERALE (M+F)				MASCHI	FEMMINE				AVENTI DIRITTO AL VOTO							VOTANTI							SCHEDE VALIDE							SCHEDE NULLE							SCHEDE BIANCHE							SCHEDE SCRUTINATE						
	SEZIONE		TOTALE GENERALE (M+F)																																																									
	MASCHI	FEMMINE																																																										
AVENTI DIRITTO AL VOTO																																																												
VOTANTI																																																												
SCHEDE VALIDE																																																												
SCHEDE NULLE																																																												
SCHEDE BIANCHE																																																												
SCHEDE SCRUTINATE																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 1</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 2</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 3</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 4</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 5</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">VOTI OTTENUTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6	VOTI OTTENUTI																																															
NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6																																																							
VOTI OTTENUTI																																																												
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE																																																												
FIRME DEGLI SCRUTATORI																																																												

²³ Modello 4 - ACQ RSU 12 aprile 2022

Verbale 5 finale delle elezioni RSU²⁴ - MODELLO 3 - Editabile

Verbale delle elezioni RSU della sezione elettorale _____ del collegio _____

Amministrazione/Collegio _____

Nome sezione elettorale _____

Indirizzo _____

Comune _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____

Data elezioni _____

	Sezione		Sezione		Sezione		TOTALE		TOTALE GENERALE (M+F)	% VALIDITA' ELEZIONI (QUORUM)
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE		
AVENTI DIRITTO AL VOTO										
VOTANTI										
SCHEDE VALIDE										
SCHEDE NULLE										
SCHEDE BIANCHE										
SCHEDE SCRUTINATE										

	NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3
VOTI OTTENUTI			
SEGGI ATTRIBUITI			
	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6
VOTI OTTENUTI			
SEGGI ATTRIBUITI			

PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE _____

²⁴ Modello 3 - ACQ RSU 12 aprile 2022

Verbale 5 finale delle elezioni RSU²⁵ - MODELLO 3 originale

MODELLO 3 VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU											
AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____											
INDIRIZZO _____											
COMUNE _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____											
COMPARTO _____											
DATA ELEZIONI _____											
PARTE PRIMA											
SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		TOTALE *		TOTALE GENERALE* (M+F)	% Validità Elezioni* (Quorum)
MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE		
AVENTI DIRITTO AL VOTO											
VOTANTI											
SCHEDE VALIDE											
SCHEDE NULLE											
SCHEDE BIANCHE											
SCHEDE SCRUTINATE											
SEGGI DA RIPARTIRE _____											
PARTE SECONDA											
NOME LISTA 1		NOME LISTA 2		NOME LISTA 3		NOME LISTA 4		NOME LISTA 5		NOME LISTA 6	
VOTI OTTENUTI											
SEGGI ATTRIBUITI											
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____											
FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____											
N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincida con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con *											

²⁵ Modello 3 - ACQ RSU 12 aprile 2022

Verbale 6 - Conclusione

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali _____ dell'istituzione scolastica
_____ sono presenti:

	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	
	designato/a dal presentatore della lista	

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida la seduta.

La commissione, preso atto che sono trascorsi 5 giorni dalla affissione all'albo elettorale dei risultati elettorali e che non sono stati presentati ricorsi, dichiara confermati i risultati e l'assegnazione dei seggi.

oppure

La commissione, preso atto che sono stati esaminati e decisi tutti i ricorsi presentati, dichiara che i risultati definitivi sono confermati/così modificati definitivamente: la assegnazione dei seggi è confermata/così modificata definitivamente: La commissione dà mandato al/alla sig/ra. - di consegnare al Dirigente Scolastico: il plico del materiale elettorale perché sia conservato per 3 mesi e poi distrutto alla sua presenza;

- il verbale finale delle elezioni perché sia inviato nei successivi 5 giorni all'ARAN;
- i verbali delle sedute della commissione elettorale e dei seggi.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ELEZIONI RSU

14, 15 e 16 aprile 2025

